

N. R.G. 2019/



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA CIVILE

Riunito in collegio in persona dei sigg.ri Magistrati

Irene Lupo - Presidente

Luisa Vasile - Giudice

Rosa Grippo - Giudice

Ha pronunciato il seguente

## DECRETO

letto il ricorso con il quale e l chiedono che sia loro accordato il beneficio dell'esdebitazione previsto dagli art. 142 e ss. lf; rilevato che dall'esame dei documenti allegati al ricorso e dalla relazione depositata dal curatore emerge quanto segue:

- i ricorrenti sono stati dichiarati falliti con sentenza depositata il 10-5-12 , quali soci della snc di e l
- il fallimento è stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo con decreto del 21-6-18, con parziale soddisfacimento dei creditori privilegiati come meglio illustrato nel progetto di riparto finale ;
- i ricorrenti hanno attivato il presente procedimento di esdebitazione entro l'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, dato che il ricorso è stato depositato il 20-6-19;
- i ricorrenti hanno notificato il ricorso, unitamente a copia del decreto col quale il giudice ha fissato l'udienza in camera di consiglio, a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti;
- all'udienza predetta non vi sono state opposizioni all'esdebitazione ;

Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dover accogliere il ricorso

E invero , dalla documentazione allegata dal curatore risulta che :

- i ricorrenti hanno cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e documentazione utili all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;



- non hanno violato le disposizioni dell'art. 48 lf;
  - non hanno beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la presente richiesta;
  - non hanno distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  - non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;
  - il fallimento si è chiuso per ripartizione dell'attivo
- considerato pertanto che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 142 lf;

PQM

visti gli artt. 142 e ss. lf, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inesigibili nei confronti dei ricorrenti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Milano, 21 gennaio 2020

Il Presidente  
dott. Irene Lupo

